



Università telematica della
Camere di Commercio Italiane



CONVENZIONE

TRA

**LA CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL COMMERCIO, DEL
TURISMO, DEI SERVIZI, DELLE PROFESSIONI E DELLE PMI -
CONFCOMMERCIO**

E

L'UNIVERSITAS MERCATORUM

La Confederazione Generale Italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle PMI – CONFCOMMERCIO, di seguito denominata “Confcommercio”, rappresentata dal Dottor Carlo Sangalli domiciliato per la carica di Presidente della Confederazione presso la sede legale della medesima in Roma, Piazza G. G. Belli, 2, C.F. 80041130586

e

L'Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane – Universitas Mercatorum, istituita con D.M. 10 maggio 2006, pubblicato sulla G.U. n. 134 del 12 giugno 2006, di seguito denominata “Università”, rappresentata dal Dott. Andrea Mondello domiciliato per la carica di Presidente dell'Università, presso la sede legale della medesima, in Roma, Piazza Sallustio, 21, P. IVA e C.F. 09106101000;

Premesso che

- L'Università svolge attività didattica e formazione utilizzando innovative metodologie tecnologiche e-learning;
- Il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, recante “norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3.11.1999, n. 509 del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica, prevede il riordino degli studi universitari e, in particolare, l'istituzione di lauree triennali e magistrali rientranti in apposite classi;
- L'art. 5 d, comma 7 del suddetto D.M. prevede che “Le Università possono riconoscere come crediti formativi universitari, secondo criteri predeterminati, le conoscenze e abilità professionali certificate ai sensi della normativa vigente in materia”;

- L'art. 22, comma 13 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede, altresì, che "le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università" e che, in virtù di tale dettato normativo, l'atto convenzionale diviene l'unico strumento che regola il riconoscimento;
- In data 1° giugno 2006 il Ministro dell'Università e della Ricerca ha adottato un atto di indirizzo (prot. 149/Segr/DGU/2006) che riguarda le convenzioni tra atenei ed enti e istituzioni varie per il conseguimento di titoli universitari, con il quale si sono invitate, in coerenza con le indicazioni già formulate dal CUN, le Università a contenere il limite quantitativo dei crediti formativi riconoscibili nel numero di 60, pari ad un anno di corso, di laurea triennale;
- È interesse della Confcommercio consentire al personale proprio, degli Enti collegati, delle Associazioni aderenti e delle imprese associate per il tramite delle Associazioni aderenti, nonché agli imprenditori e lavoratori autonomi associati per il tramite delle Associazioni aderenti una preparazione di livello universitario e offrire l'opportunità di valorizzare i percorsi formativi realizzati, presso le diverse strutture formative private e pubbliche, mediante il riconoscimento di crediti formativi per il conseguimento di titoli accademici.

Convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Le premesse sopraindicate costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Articolo 2

L'Universitas Mercatorum di Roma e la Confcommercio si impegnano a collaborare per consentire al personale proprio, degli Enti collegati, delle Associazioni aderenti e delle imprese associate per il tramite delle Associazioni aderenti, nonché agli imprenditori e lavoratori autonomi associati per il tramite delle Associazioni aderenti l'iscrizione ai corsi di laurea al fine del conseguimento dei titoli accademici, ai sensi della Legge n. 448/2001.

Articolo 3

I percorsi di studio universitari pregressi ovvero ulteriori esperienze formative, debitamente documentate, verranno valutati secondo la normativa vigente dalla struttura accademica preposta, ai fini dell'ammissione alla laurea.

Ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea, il candidato, in ogni caso, deve essere già in possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.



Articolo 4

Fermo restando che le esperienze formative di cui all'art. 3, devono concludersi con il superamento dell'accertamento formale del profitto e risultare coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea per il quale si chiede l'iscrizione, la valutazione verrà effettuata in coerenza con i criteri predeterminati da parte della struttura accademica preposta, così come previsto dal D. M. n. 270/2004.

Articolo 5

Al momento dell'iscrizione ciascun candidato dovrà presentare, oltre alla prevista documentazione di rito, il proprio curriculum vitae ai fini dell'eventuale riconoscimento di crediti formativi inerenti conoscenze e abilità professionali maturate e certificate, secondo la normativa vigente da parte della struttura accademica preposta.

Articolo 6

Coloro che sono ammessi ai corsi di laurea, in base alla presente convenzione, sono considerati studenti universitari a tutti gli effetti e devono sottostare alle disposizioni che regolano gli studenti universitari.

Articolo 7

Il personale della Confcommercio, degli Enti collegati, delle Associazioni aderenti e delle imprese associate per il tramite delle Associazioni aderenti, nonché gli imprenditori e lavoratori autonomi associati per il tramite delle Associazioni aderenti, in base alla presente convenzione, potranno usufruire dell'agevolazione del 25% sul costo dell'immatricolazione al seguente corso di laurea triennale:

- a) Laurea triennale in gestione d'impresa
- b) Laurea triennale in management delle risorse umane.

Articolo 8

Il pagamento dell'immatricolazione, su richiesta degli interessati, potrà essere rateizzato.

Articolo 9

L'Università si impegna a garantire, senza oneri aggiuntivi, l'accesso alla piattaforma e-learning attraverso una costante e tempestiva informazione inerente gli aspetti di aggiornamento professionale.

Articolo 10

La Confcommercio si impegna a promuovere e pubblicizzare la presente convenzione presso il proprio personale, gli Enti collegati, le Associazioni aderenti e, per il tramite di queste ultime, le imprese, gli imprenditori e lavoratori autonomi associati.

Articolo 11

La presente convenzione, che non comporta per le Parti oneri diversi da quelli indicati, ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. Potrà essere rinnovata o modificata solo previo accordo tra le Parti.

Articolo 12

L'eventuale recesso di una delle Parti non inficerà i riconoscimenti dei crediti formativi già effettuati.

Articolo 13

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione e alla comunicazione dei dati personali, relativi al personale che faccia riferimento alla presente convenzione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, così come previsto dal d.lgs n. 196/2003.

Articolo 14


Per qualunque controversia relativa alla presente convenzione, non risolvibile in via amichevole, è competente il Foro di Roma.

Articolo 15

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, allegato B, del DPR n. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso ai sensi del DPR 26/4/1986, n. 131.

Roma, li 6/10/08

per l'Universitas Mercatorum
Il Presidente
Dott. Andrea Mondello



per la Confcommercio
Il Presidente
Dott. Carlo Sangalli

